



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. Prot. n.31045/I/CPGT

delibera n. 542/2022

Il Consiglio nella seduta del 03.05.2022, composto come da verbale in pari data;  
**sentito** il relatore Consigliere S. DE MATTEIS;

**vista** la nota acquisita al prot. informatico n. 3105 del 01/03/2022 con la quale il **Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, dott. Natale LONGO**, in considerazione della carenza di 1 Giudice tributario venutasi a creare a causa dell'applicazione in via esclusiva presso la CTP di Napoli del Giudice dott. Claudio Noschese, chiede l'assegnazione di un giudice per trasferimento o la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione presso detta Commissione di **n. 1 Giudice tributario** al fine di poter regolarmente costituire i collegi;

**tenuto conto** che le disposizioni regolamentanti i cambiamenti di sede per trasferimento dei giudici tributari prevedono esclusivamente la partecipazione a procedure concorsuali;

**visto** il parere favorevole allo svolgimento del suddetto interpello espresso dal Presidente della **Commissione Tributaria Regionale del Molise**;

**rilevato** che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 3 del 14/12/2021** prevedono che alla **Commissione Tributaria Provinciale di Isernia** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, oltre al recupero di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, è prevista n.1 sezione con 6 componenti, (1 PC-1VPS- 4 GT), che diventano n. 2 sezioni formate da un solo collegio, per le motivazioni di cui alla risoluzione n. 4/2021, mentre la Commissione risulta composta dal PC, n. 1 VPS in applicazione temporanea e n. 3 GT, con la carenza di 1 Giudice tributario;

**considerato** quanto segnalato dal Presidente della CTP e le effettive vacanze nella Commissione per le singole cariche, con riferimento alla richiamata Risoluzione, per cui risulta effettuabile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di n. 1 Giudice tributario;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**vista** la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

**visto** l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

### **DELIBERA**

di procedere ad effettuare un interpellò in sede nazionale, per la copertura **di n. 1 Giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, per l'applicazione temporanea non esclusiva**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di applicazione ha richiesto l'interpellò;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpellò nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

**I Presidenti delle Commissioni**, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpellò il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati,



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpellato non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;  
d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;  
e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpellato i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpellato, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza documento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza,



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.  
In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpellazioni interne ad altre sezioni, indette negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpellazioni interne per la carica del candidato.*

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Commissione di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza**



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.

- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:  
**INTERPELLO PER APPLICAZIONI.**
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**

Si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

**IL PRESIDENTE**

**Firmatario1**